



**DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE N. 83/2005**  
**Genova 7 maggio 2005**

**Oggetto: Modifiche al testo del regolamento dell'attività Antidoping**

**IL CONSIGLIO FEDERALE**

- Visto** il Decreto Legislativo 23 luglio 1999 n. 242 e lo Statuto del C.O.N.I.
- Visto** il Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali con cui viene approvato lo statuto della Federazione Italiana Canottaggio
- Visto** il Decreto Legislativo recante le norme di riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano n.15 dell'8 gennaio 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.21 del 27 gennaio 2004
- Vista** la delibera n.598 17.12.2004 della Giunta Nazionale del C.O.N.I. con cui viene approvato lo Statuto federale della Federazione Italiana Canottaggio a seguito del Decreto Legislativo n.15 dell'8 gennaio 2004
- Visto** il programma Mondiale Antidoping elaborato dall'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) che riunisce gli elementi necessari a garantire l'armonizzazione e la migliore pratica dei programmi antidoping internazionali e nazionali
- Preso atto** che l'inosservanza del Codice può comportare l'applicazione di sanzioni riguardanti i Giochi Olimpici e Paraolimpici, Campionati Mondiali o l'Organizzazione di importanti eventi sportivi
- Preso atto** che nella riunione del 12 ottobre 2004 sono state approvate - tra l'altro - alcune modifiche ed integrazioni proposte al fine di garantire una corretta applicazione del Regolamento con l'avvio delle stagioni agonistiche ;
- Richiamata** la deliberazione del CONI n.110 del 22 marzo 2005 con cui si approvavano le modifiche ed integrazioni al Regolamento dell'Attività Antidoping
- Richiamata** la comunicazione del C.O.N.I. - Supporto agli Organi di Giustizia e Garanzia per lo Sport - Coordinamento Attività Antidoping con la quale si evidenziano le modifiche e/o integrazioni apportate agli artt. come di seguito specificato:
- art.6.3: viene consentito al presidente della FMSI - membro di diritto del grande CEFT - di designare in sua vece un proprio rappresentante in seno all'organo;
  - art.10.1 e Appendice: viene precisata - anche in base alla specifica normativa WADA - la qualifica di funzionari responsabili del controllo antidoping che assumono gli Ispettori Medici iscritti all'albo deliberato dalla Giunta Nazionale nella gestione della sessione per il prelievo dei campioni;



- artt. 13.16 e 14.10: viene stabilito che il trasporto dei campioni biologici avviene nel pieno rispetto delle disposizioni WADA, come già puntualizzato nello schema di Convenzione deliberato nella precedente riunione della Giunta Nazionale;
- artt. 16.5 e 17.4: in linea con le prerogative dell'Organo inquirente, è stato chiarito l'iter successivo alla richiesta di archiviazione del procedimento disciplinare da parte dell'Ufficio di Procura Antidoping all'Organo di giustizia federale di primo grado;
- art. 17.2: anche su specifico parere della Commissione Antidoping del CONI, si è provveduto a migliorare lessicalmente la disposizione regolamentare che chiariva l'esclusiva competenza dell'Ufficio di Procura in caso di contenzioso rimesso dalle Federazioni Internazionali a quelle Nazionali.
- artt. 13.8 e 19.3: è stato corretto un refuso di stampa.

**Tutto ciò considerato e premesso**

### **DELIBERA**

- Di approvare le modifiche ed integrazioni al "*Regolamento dell'Attività Antidoping*", nella stesura che in allegato forma parte integrante e sostanziale della presente delibera, attuativo del Codice Mondiale Antidoping WADA e degli allegati che ne fanno parte integrante.

La presente delibera è adotta all'unanimità dai presenti aventi diritto di voto.

  
Il Presidente  
Renato Nicetto

  
Il Segretario Generale  
Michele De Lauretis

Genova, 7 maggio 2005